

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 23 maggio 2018

DETERMINAZIONE N. 52/ANA: CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

letta la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

letto il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare gli articoli 43 e 71 che disciplinano i controlli, anche a campione, relativi alle dichiarazioni sostitutive;

ricordato che l'Area anagrafica della Camera di commercio riceve dichiarazioni sostitutive relative all'esercizio delle seguenti attività:

- autoriparazione;
- impiantista;
- pulizie;
- facchinaggio;
- mediazione;
- agente o rappresentante di commercio;
- spedizioniere;
- mediatore marittimo;

richiamata la propria determinazione n. 17/ANA del 1 marzo 2018, con la quale sono sottoposte a controllo di veridicità tutte le dichiarazioni semplici e le dichiarazioni sostitutive contenute nelle istanze con numero di protocollo multiplo di duecento e che continua ad avere la propria efficacia;

ricordato che il personale addetto alla ricezione e istruttoria delle istanze telematiche accerta la regolarità formale delle segnalazioni certificate di inizio attività;

ritenuto opportuno stabilire un adeguato campione di istanze da sottoporre a controllo di merito;

letta la legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione;

richiamato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 39 e

successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno degli edifici;

letta la legge 25 gennaio 1994, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti;

richiamata la legge 5 marzo 2001, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, che ha riqualificato l'attività di facchinaggio e movimentazione merci;

letto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 che ha riqualificato, tra le altre, le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere;

considerato che per le attività di autoriparazione, installazione impianti, pulizie, facchinaggio, agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere vanno sottoposte anche a controllo di merito le dichiarazioni sostitutive contenute nelle istanze al fine di promuovere una maggior tutela del mercato e del consumatore;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02 gennaio 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

determina

- a) di dare valore alla presente determinazione con decorrenza dal 1 maggio 2018 e che l'Ufficio Formazione e abilitazioni alle imprese si atterrà alle successive previsioni fino a modificazione delle stesse;
- b) di sottoporre a controllo di merito tutte le dichiarazioni sostitutive contenute nelle istanze relative alle imprese che esercitano attività di autoriparazione, installazione impianti, pulizie, facchinaggio, mediazione, agente o rappresentante di commercio, spedizioniere e mediatore marittimo con numero di protocollo multiplo di dieci.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)